



REGIONE DEL VENETO

**COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
PER IL VENETO****BANDO PUBBLICO***Reg. UE 2021/2115, Art. 70*

Codice intervento	SRA08
Nome intervento	ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti
Azione	SRA8.1 - Gestione sostenibile dei prati permanenti
Autorità di gestione regionale	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Struttura regionale responsabile dell'intervento	Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria



341776a7



INDICE

1. Descrizione generale
 - 1.1 Descrizione intervento
 - 1.2 Obiettivi
2. Ambito territoriale di applicazione
3. Beneficiari degli aiuti
 - 3.1 Soggetti richiedenti
 - 3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti
4. Operazioni ammissibili
 - 4.1 Operazioni previste
 - 4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni
 - 4.3 Spese ammissibili
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.5 Impegni
 - 4.6 Obblighi
 - 4.7 Vincoli e durata degli impegni
 - 4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni
5. Pianificazione finanziaria
 - 5.1 Importo finanziario a bando
 - 5.2 Forma ed entità del sostegno
 - 5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
 - 5.4 Aiuti di Stato
 - 5.5 Sanzioni e riduzioni
6. Criteri di selezione
 - 6.1 Criteri di priorità e punteggi
 - 6.2 Condizioni ed elementi di preferenza
7. Domanda di aiuto
 - 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
 - 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
8. Domanda di pagamento
 - 8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
 - 8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni
10. Informativa trattamento dati personali
11. Informazioni, riferimenti e contatti
12. Allegati tecnici



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione intervento

I prati permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche.

Sul versante climatico, i prati oggetto di pratiche di mantenimento contribuiscono nell'ambito del settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry) alla stima degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra nella categoria Grazing land management, che strutturalmente registra un assorbimento netto, proteggendo gli stock di carbonio esistenti e aumentandone il sequestro. La copertura erbosa permanente, quale effetto degli impegni di miglioramento incentivati, migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi.

1.2 Obiettivi

L'intervento concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2215:

- **Obiettivo specifico n. 4:** Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- **Obiettivo specifico n. 5:** Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
- **Obiettivo specifico n. 6:** Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

2. Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

3. Beneficiari degli aiuti

3.1 Soggetti richiedenti

- Agricoltori così come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115

- Enti pubblici gestori di aziende agricole

3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- Condurre una UTE, come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 in Regione del Veneto

- All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno con validità dal 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale.

4. Operazioni ammissibili

4.1 Operazioni previste

La gestione sostenibile delle superfici a prato permanente ubicate nella Regione del Veneto.

4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni



- Superfici ammissibili: prati permanenti; ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, lettera c) Reg. (UE) n. 2021/2115: *“terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.”* Sono esclusi i sistemi agroforestali, di cui al punto 3.1) del dm pagamenti diretti n. 660087 del 23/12/2022.

- Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro;

- Superficie minima oggetto d'impegno pari a 1 ha;

4.3 Spese ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.4 Spese non ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.5 Impegni

Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni.

- Le superfici oggetto di impegno finanziate con la domanda di aiuto costituiscono appezzamenti fissi per tutto il periodo di impegno;
- Gestione delle superfici per tutto il periodo dell'impegno (5 anni);
- Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprano tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova superficie derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o aggiungere superficie non impegnata in fase di domanda iniziale;
- Riduzione di almeno 1 sfalci rispetto alla situazione ordinaria per le zone altimetriche a livello regionale, individuate come di seguito specificato:

Ambito territoriale	Ordinarietà regionale (n. sfalci)	Impegno riduzione sfalci (n. sfalci)	N. minimo di sfalci da effettuare*
Prati localizzati ad altitudine ≤ 1.200 m	5	4	2
Prati localizzati ad altitudine > 1.200 m	3	2	1

* Il pascolamento in surroga dell'ultimo sfalci non compensa l'obbligo del numero minimo di sfalci.

Nei casi in cui la domanda riguardi appezzamenti con diverse altitudini, si fa riferimento alla superficie prevalente dell'appezzamento grafico.

- Al fine di documentare l'avvenuta effettuazione degli sfalci definiti al punto precedente, il beneficiario deve compilare e conservare in azienda per tutta la durata dell'impegno il diario degli sfalci con i contenuti informativi minimi previsti all'allegato tecnico 12.1;
- Asportare dalla superficie oggetto di impegno l'erba sfalciata;
- Divieto di aratura sulle superfici prative oggetto di impegno;



- h) Fermo restando il rispetto del numero minimo di sfalci disciplinato alla lettera d), è consentita la surroga dell'ultimo sfalcio a fine stagione con il pascolo dei capi detenuti dal beneficiario;
- i) Assicurare il contenimento meccanico e/o manuale della flora invasiva compatibilmente con l'ambito in cui si interviene. In particolare:
- i. esclusivamente per le superfici prative di pianura e collina: mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che possono intralciare le operazioni di fienagione (alberi da frutto, filari, arbusti) poiché costituiscono habitat di specie ornamentali quali il Lui piccolo, la Capinera e lo Zigolo giallo;
 - ii. esclusivamente per le superfici prative di montagna: mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti. Tali elementi, tra cui rosa canina o ginepro, costituiscono infatti habitat riproduttivo rispettivamente per individui di Averla piccola e Prispolone; in generale queste tipologie vegetazionali sono utilizzate con diversi fini ecologici anche da altre importanti specie come Zigolo giallo, Stiaccino, Passera Scopaiola ed altre;
 - iii. esclusivamente per le superfici prative di montagna, controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive come - ad esempio - *Deschampsia caespitosa*, *Pteridium aquilinum* *Carduus* spp. tra le erbacee, *Rubus* spp. tra le arbustive e *Ailanthus altissima* tra le arboree. Con il termine controllo si intende la verifica dell'infestazione, il suo monitoraggio e, se necessario, in riferimento alla diversa specie considerata il taglio, prevedendo eventualmente anche l'asportazione dell'apparato radicale ricacciante;
- j) Divieto di :
- i. utilizzo di fanghi in agricoltura ex D.Lgs 99/92 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
 - ii. utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi;
 - iii. uso di diserbanti e prodotti fitosanitari (vietati anche quelli ammessi in agricoltura biologica);
 - iv. rendere disponibili le superfici oggetto di impegno a soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente
- k) Limitazioni all'uso degli ammendanti:
- i. Per gli ammendanti reperibili in commercio, l'uso è limitato ai soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del Regolamento UE 1009/2019;
 - ii. Per gli ammendanti organici, utilizzare esclusivamente effluenti zootecnici (letame e liquame) e loro assimilati, così come definiti ai sensi del DM 25/2/2016 e come declinati a livello regionale (DGR n. 813/2021)
- l) In zona ordinaria (zona non vulnerabile ai nitrati) dimezzare la fertilizzazione organica, che si tratti di tipologia palabile o non palabile, rispetto al massimale consentito;
- m) In alternativa alla compilazione del registro di cui all'allegato 12.1, il rispetto degli impegni di cui alle lettere e) ed f) può essere dimostrato mediante la trasmissione delle foto di campo realizzate con l'applicazione di foto-geo-referenziazione resa disponibile da Avepa.

4.6 Obblighi

L'intervento rientra nell'ambito dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115, in materia di Condizionalità Rafforzata.



I beneficiari sono pertanto tenuti – nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto – al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità Rafforzata in applicazione del Titolo III, sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità Rafforzata comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV- del Reg. (UE) 2021/2116 e al Reg. (UE) 2022/1172.

I requisiti di baseline previsti in applicazione dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, sono di seguito riportati:

1. Requisiti di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
2. Condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
4. Altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Il presente intervento agro-climatico-ambientale rientra, inoltre, fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e ai sensi del relativo Decreto Interministeriale del 28.12.2022, n. 664304.

4.7 Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è di cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni

Non applicabile all'intervento.

5. Pianificazione finanziaria

5.1 Importo finanziario a bando

L'importo quinquennale a bando è pari a 20.000.000,00 euro.

5.2 Forma ed entità del sostegno

L'entità del sostegno è la seguente:

Azione	Premio (Euro/ettaro/anno)
Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti	190

5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Si applicano le norme del capitolo 10 del CSR 2023-2027, paragrafo "Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità degli aiuti", che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116.

Il CSR 2023-2027 assicura che la medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non benefici di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di



aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Sulla medesima superficie l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi.

5.4 Aiuti di Stato

L'intervento è compreso nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

5.5 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

6. Criteri di selezione

6.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'Intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

Principio di selezione 1 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali

Criterio di priorità 1.1 – <i>Aree della Rete Natura 2000, oasi, parchi, siti Unesco</i>	Punti
1.1.1 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o nelle oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" in Veneto	10

Criterio di assegnazione:

SOI \geq 50% in Aree ZSC e/o ZPS, e/o oasi faunistico venatorie, e/o parchi e/o sito Unesco. Nel caso del sito Unesco si considerano ammissibili solo la Core zone e la Buffer zone.

La visualizzazione dei perimetri è disponibile nel Geoportale della Regione del Veneto: <https://idt2.regione.veneto.it/>

Criterio di priorità 1.2 – <i>Zone montane</i>	Punti
1.2.1 SOI in zone montane \geq 50%	5

Criterio di assegnazione:

1.2.1: SOI in zone montane \geq 50% della SOI totale



Zone montane definite nel CSR 2023-2027 in coerenza con gli articoli 71 e 153 del Regolamento (UE) 2021/2115 e rappresentate nell'appendice "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".

Criterio di priorità 1.3 – Aree a Irrigazione strutturata	Punti
1.3.1 SOI in aree interessate da irrigazione strutturata o mista (a carattere collettivo)	20

Criterio di assegnazione:

Almeno un ettaro di SOI ricadente in aree servite da irrigazione strutturata collettiva o mista collettiva.

Aree del territorio regionale servite da irrigazione strutturata collettiva, dove il soddisfacimento irriguo delle colture è garantito da infrastrutture irrigue dedicate gestite dai Consorzi di bonifica, oppure servite da irrigazione collettiva mista (strutturata e di soccorso).

Nello specifico, per "Area irrigua strutturata" si intende la superficie delle Unità territoriali omogenee irrigue (UTO) – cioè delle aree sottese da una rete di canalizzazioni o condotte che dipartono da un unico punto di presa o derivazione – dove sono presenti le infrastrutture con funzione irrigua, siano esse a pelo libero per gravità o a reti tubate in pressione.

Principio di selezione 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali

Criterio di priorità 2.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati	Punti
2.1.1 SOI in ZVN $\geq 50\%$	30
2.1.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN $< 50\%$	25
2.1.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN $< 30\%$	20

Criterio di assegnazione:

SOI ricadente in Zona Vulnerabile ai Nitrati

Principio di selezione 3 - Aziende con allevamento bovino da latte

Criterio di priorità 3.1 – Allevamento bovino da latte	Punti
3.1.1 Aziende con allevamento bovino da latte o a duplice attitudine	30

Criterio di assegnazione:

Il beneficiario risulta detentore di capi bovini da latte o a duplice attitudine (almeno 1 UBA) individuati sulla base della media aziendale dell'anno antecedente la domanda di aiuto (alla data del 31 dicembre)

Principio di selezione 4 - Aziende con sede legale e UTE interamente dislocata in montagna.

Criterio di priorità 4.1 – Sede legale e SAU interamente dislocata in montagna	Punti
4.1.1 Aziende con sede legale e SAU interamente dislocata in montagna	5

Criterio di assegnazione:



La sede legale è in comune montano o parzialmente montano e la SAU aziendale risulta ricadente al 100% in zone montane* del Veneto.

* Zone montane definite nel CSR 2023-2027 in coerenza con gli articoli 71 e 153 del Regolamento (UE) 2021/2115 e rappresentate nell'appendice "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani".

6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI minore.

7. Domanda di aiuto

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia veneta per i pagamenti (Avepa), secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027, entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando.

Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Non è prevista documentazione da allegare alla domanda di aiuto.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

8. Domanda di pagamento

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di aiuto, qualora ammessa e finanziata, costituisce anche domanda di pagamento per il primo anno di impegno; negli anni successivi il beneficiario è tenuto a presentare domande annuali di conferma che costituiscono domanda di pagamento del premio annuale spettante.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Non è prevista documentazione da allegare alla domanda di pagamento.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116, dei relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea e delle norme nazionali di attuazione.

A seconda dell'intervento interessato, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

A seconda dell'intervento interessato e del tipo di beneficiario, i controlli hanno ad oggetto diverse verifiche



che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 2021/2116 e relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 5.5.

10. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per il Veneto (DGR n. 14 del 10/01/2023), nell'ambito del PSN PAC 2023-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://AVEPA.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

11. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,

Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448

email: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-veneto-23-27>

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

email: direzione@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>



12. Allegati tecnici

Allegato 12.1 “Diario degli sfalci”



